

Prot. n. 5463/2015 Anigas
Prot. n. 149/2015 Assogas
Prot. n. 1205/15/E/M/g Utilitalia

Roma, 25 novembre 2015

Spett.le
Ministero per lo Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma
c.a. **Dr. Gilberto Dialuce**
*Direttore della Direzione generale per la
sicurezza dell'approvvigionamento e per
le infrastrutture energetiche*

E

Spett.le
**Autorità per l'Energia Elettrica il gas e il
sistema idrico**
Piazza Cavour, 5
20121 Milano
c.a. **Ing. Guido Bortoni**
Presidente

Oggetto: segnalazione difformità procedure di gara

Facendo riferimento alle norme e ai regolamenti ministeriali relativi alle gare per l'affidamento d'ATEM del servizio distribuzione gas, si segnala che in data 4 novembre 2015 il comune di Udine, capofila per l'Ambito territoriale Udine – Città di Udine, ha pubblicato la gara per la scelta del nuovo gestore d'Ambito.

Le scriventi Federazioni evidenziano che tale pubblicazione può portare a distorsioni di mercato, dal momento che la stessa non risulta predisposta secondo i principi previsti dalle norme vigenti, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 12 novembre 2011 num. 226 (c.d. Regolamento Criteri). Il Regolamento infatti prevede al comma 1 dell'art. 9: *“la stazione appaltante predispone e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo di cui, rispettivamente, agli allegati 2 e 3”*.

Come previsto nel citato art. 9, seconda parte del comma 1: *“eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, devono essere giustificati in una apposita nota”*.

Ancora, l'art. 9 comma 2 del Regolamento Criteri, così prevede: *“la stazione appaltante invia il bando di gara e il disciplinare di gara all'Autorità, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1. L'Autorità può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante”*.

Alla luce di quanto sopra esposto, si segnala innanzitutto che al momento della pubblicazione non risulta che il bando sia stato inviato per opportuna verifica ad AEEGSI, come è possibile rilevare dal

cruscotto gare messo a disposizione dall'Autorità sul suo sito web, né risulta sia stata effettuata la verifica relativa al delta tra VIR e RAB.

In secondo luogo, con riferimento alla necessaria corrispondenza di bando e disciplinare al decreto e agli schemi tipo predisposti dal Ministero, si specifica che dalla lettura dei documenti di gara è stato possibile rilevare come i punteggi massimi stabiliti dallo stesso decreto per ciascuno dei criteri di gara e dal disciplinare tipo non siano rispettati, ma presentino dei significativi scostamenti.

In particolare, si prevede un punteggio sul tema sicurezza e qualità pari a 17 punti, a fronte dei 27 punti previsti nel disciplinare tipo; sono fissati 38 punti per il piano di sviluppo degli impianti a fronte dei 45 punti previsti dal disciplinare tipo; infine l'offerta economica pesa 45 punti, contro i 28 massimi fissati dal decreto e dal disciplinare tipo.

La disciplina di gara prevede inoltre altre difformità rispetto a quella definita a livello ministeriale: a titolo esemplificativo si evidenzia la mancanza di punteggi per gli investimenti di sostituzione della rete e il riferimento alla progettazione esecutiva anziché a quella definitiva.

Si richiama il fatto che la definizione dei punteggi massimi da attribuire a ciascun criterio di gara secondo il DM n. 226/2011 e di un bando e disciplinare tipo nasce con l'obiettivo di garantire omogeneità nei criteri di gara e individuare gli elementi prioritari per la valutazione dei competitor, in particolare imponendo un certo peso percentuale ad aspetti come la qualità, la sicurezza e il piano di sviluppo degli investimenti.

Dalla valutazione della ponderazione definita negli atti di gara in esame, come appena presentata, si evince invece come tali elementi presentino un peso decisamente inferiore rispetto a temi di natura economica, in violazione dei limiti massimi per criterio di gara previsti dal decreto - di natura vincolante, come chiarito nel parere del Consiglio di Stato n. 3598 del 28.9.2011 - e riportati nel disciplinare tipo, per di più senza che tali elementi siano stati sottoposti alla valutazione dell'Autorità richiesta dal DM n.226/2011.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si chiede l'intervento urgente per evitare che la prosecuzione dell'iter avviata da questo bando di gara possa aprire la strada a possibili altri bandi con importanti scostamenti rispetto al decreto e al bando e disciplinare tipo, vanificando di fatto lo sforzo normativo e regolatorio degli ultimi anni, auspicando peraltro che i possibili scostamenti rispetto agli atti di gara tipo abbiano natura eccezionale e non siano comunque riconducibili al peso dei punteggi, che invece devono costituire una base comune.

Intervenendo in tal senso sarà quindi possibile evitare che anche in futuro sia posta in essere una simile procedura, ritenuta difforme rispetto alle previsioni regolamentarie, provocando una situazione di incertezza, disparità di trattamento e mancato rispetto dei principi di gara tipo, predisposti proprio allo scopo di garantire stabilità e certezza al settore.


Cordiali saluti

IGAS Imprese Gas
Il Direttore Generale
(Giuseppe Venditti)




ANIGAS

Il Direttore Generale
Luciano Buscaglione



ASSOGAS
Associazione Nazionale Industriali
Privati Gas e Servizi Energetici

Ing. Marta Bucci
Direttore Generale



UTILITALIA

Il Direttore Generale
Fabio Bulgarelli

